

## **Mantenimento del figlio maggiorenne e spese straordinarie**

di LUANA LEO

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su diversi aspetti in tema di mantenimento del figlio maggiorenne.

Il caso di specie trae origine dall'iniziale onere del ricorrente di corrispondere all'ex moglie una cospicua somma: una parte a titolo di assegno divorzile e l'altra a titolo di assegno di mantenimento per il figlio convivente. Tuttavia, la decisione di primo grado è sovvertita in sede di gravame: la Corte di Appello nega all'ex moglie il diritto all'assegno e prevede che il mantenimento venga corrisposto direttamente al figlio, oramai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente.

Con riguardo al primo profilo, i giudici di secondo grado motivano la propria decisione avvalendosi dei principi espressi dalla decisione della Suprema Corte (Cass. n. 11504/2017), con cui si abbandona lo storico parametro del «tenore di vita». La Corte di appello rileva come la donna non abbia concesso la prova di cui era onerata, nonché la «mancanza di mezzi adeguati», o comunque l'«impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive». Per quanto concerne l'attribuzione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, la Corte d'appello ritiene che la suddetta soluzione consenta allo stesso di «sottrarsi alle dinamiche conflittuali e di triangolazione che caratterizzano i rapporti tra i due genitori».

La donna ricorre avverso la pronuncia del giudice di secondo grado sulla base di cinque motivi. Con il primo motivo, la donna denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., in ordine agli artt. 24 e 111 Cost., giacché il materiale probatorio offerto originariamente dalla stessa o acquisito su sua istanza è stato ritenuto inutilizzabile dal giudice *a quo* a fronte del *revirement* della Suprema Corte.

Con il secondo motivo, richiedente alla Corte particolare attenzione, si lamenta che il giudice del gravame non abbia tenuto conto della spesa sostenuta dalla ricorrente per l'abitazione, limitandosi così a valutare il reddito da lavoro, al fine di dichiararne l'autosufficienza economica. Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione ritiene che, pur avvalendosi dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il ragionamento del giudice d'appello risulta

viziato, poiché avrebbe dovuto considerare gli esborsi effettuati dalla ricorrente per l'abitazione. Tale elemento, pur non incisivo, merita considerazione. Con il terzo motivo, la donna lamenta la corresponsione del mantenimento direttamente al figlio convivente, in virtù dell'assenza di una specifica richiesta da parte di quest'ultimo, estraneo a tale giudizio. A tale proposito, la Cassazione coglie l'occasione per chiarire definitivamente che, sebbene l'art. 337-*septies* c.c. accordi al figlio maggiorenne economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento, l'attribuzione della provvidenza direttamente alla prole ne presuppone la domanda giudiziale (art. 99 c.p.c.). Occorre poi ricordare che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. civ., n. 9700/2021).

Il quarto motivo di censura attiene a tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, identificate come «spese straordinarie», ripartite dal giudice di secondo grado tra ambedue i genitori. La ricorrente pone in luce come tali esborsi corrispondano ai bisogni ordinari ed attuali di uno studente universitario, non aventi dunque il carattere dell'eccezionalità o dell'imprevedibilità, potendo essere quantificabili in anticipo.

La predetta vicenda consente alla Corte di Cassazione di evocare e definire il concetto di «spese straordinarie», ossia quelle che, in ragione della loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, travalicano l'ordinario regime di vita dei figli. In concreto, tali spese non rientrano nell'assegno di mantenimento, dal momento che, in caso contrario, si violerebbe il principio di proporzionalità ed adeguatezza, recando peraltro pregiudizio alla prole. Sul punto, la Cassazione segnala la distinzione tra: *a*) esborsi diretti a rispondere alle esigenze ordinarie del figlio, connotati da certezze ed imprevedibilità (es. le spese universitarie), integrativi dell'assegno di mantenimento, che possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio; *b*) spese, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, capaci di troncargli ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, per la cui azionabilità si richiede l'esercizio di

un'autonoma azione di accertamento, non risultando sufficiente il titolo giudiziale racchiudente la condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., n. 379/2021).

Infine, il quinto ed ultimo motivo di ricorso concerne le spese di lite.

Alla luce di ciò, la Cassazione accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiarando invece assorbiti il primo e il quinto motivo.

In definitiva, la pronuncia è degna di rilievo poichè concerne una questione di particolare importanza foriera di contrasti e conflitti tra genitori divorziati, nonché il tema delle spese straordinarie. Come noto, in tale ultima categoria andrebbero ricomprese quelle spese legate ad eventi sporadici ed improvvisi, tra cui le prestazioni mediche e specialistiche non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale o situazioni relative alla salute del figlio di evidente gravità, tali da richiedere esborsi particolari. Tuttavia, nella prassi, è frequente ricondurre a tale categoria esborsi sprovvisti del carattere della straordinarietà.

La problematica delle spese straordinarie assume rilevanza specialmente in relazione alla prole maggiorenne, avente esigenze che esulano dal mantenimento in senso stretto.

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte si limita a ribadire quanto già dichiarato di recente dalla giurisprudenza di legittimità. Al contempo, occorre considerare – a parere di chi scrive – come ogni famiglia costituisca un caso a sé; di conseguenza, ogni figlio è abituato ad uno specifico tenore di vita e *modus vivendi*.